

L'ISPIRAZIONE CRISTIANA CON GARANZIA ECCLESIASTICA NELL'AMBITO UNIVERSITARIO:
GLI ACCORDI DI GARANZIA DOTTRINALE E MORALE

IÑIGO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA

(*Ius Ecclesiae* XXIV, 2012, pp. 51-72)

ABSTRACT: Nel presente articolo si propone una nuova approssimazione agli insegnamenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sui rapporti che la Chiesa è chiamata ad avere con le università, cercando d'individuare i suoi profili giuridici fondamentali. A partire da quest'analisi si studiano, dal punto di vista giuridico, gli elementi principali del ruolo di garanzia dottrinale e morale che l'autorità ecclesiastica deve avere nelle università cattoliche, e si esplorano altre formule giuridiche di garanzia previste nell'ordinamento canonico.

PAROLE CHIAVE: Rapporti Chiesa-Università. Ispirazione cristiana. Università cattoliche. Accordi di garanzia dottrinale e morale.

SOMMARIO: **1.** La missione della Chiesa nell'ambito universitario. 1.1. L'ispirazione cristiana dell'attività universitaria. 1.2 Servizio proprio dei fedeli laici. **2.** L'ispirazione cristiana con garanzia ecclesiastica: la formula delle università cattoliche. 2.1. L'ispirazione cristiana con garanzia ecclesiastica come elemento specifico d'identità delle università cattoliche. 2.2. Ispirazione cristiana con garanzia ecclesiastica: conseguenze giuridiche. 2.3 Rischi delle formule di gestione ecclesiastica delle università cattoliche oltre la garanzia dottrinale e morale. **3.** La ricerca di nuove formule giuridiche di garanzia dottrinale e morale con efficacia civile. 3.1. Una formula intermedia tra le università cattoliche e le università *reapse* cattoliche? 3.2. Il n. 135 del Direttorio *Apostolorum Successores*. 3.3. Gli accordi di garanzia dottrinale e morale.

1. LA MISSIONE DELLA CHIESA NELL'AMBITO UNIVERSITARIO

Nei loro discorsi alle istituzioni universitarie dei cinque continenti, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno cercato di evidenziare i diversi modi in cui ogni università è chiamata ad essere una comunità legata dalla ricerca, approfondimento e trasmissione scientifica della verità, al servizio della

dignità dell'uomo¹. Con questa affermazione, entrambi i pontefici, non si limitano a constatare un determinato profilo istituzionale, ma sottolineano altresì un dato nettamente giuridico, che offre un importante appoggio per definire in modo adeguato le relazioni che la Chiesa è chiamata ad intrattenere con le università. Di fatto, una delle principali sfide che si presenta al giurista nell'ambito universitario è la confluenza in esso del bene comune consistente nella conoscenza scientifica condivisa, e del bene comune ecclesiale della fede. L'articolazione giuridica di entrambi i beni in ogni *universitas magistrorum et scholarium* richiede canali specifici capaci di rispettare i diritti —civili ed ecclesiali— dei soggetti protagonisti dell'avventura universitaria.

1.1. L'ispirazione cristiana dell'attività universitaria

L'insieme dei profili istituzionali che caratterizzano la Chiesa e l'Università fanno sorgere quasi spontaneamente la domanda su quale sia la differenza tra le loro missioni. Entrambe infatti sono comunità chiamate a sviluppare il proprio compito con un senso di universalità e con apertura alla trascendenza; ambedue sono chiamate a lavorare al servizio della dignità umana; cercano di compiere la propria missione con l'autonomia che gli è propria; etc.².

Rispondendo a questa domanda, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sottolineano che l'Università e la Chiesa si dedicano alla ricerca della verità, al progresso dello spirito, ai valori universali, alla comprensione e allo sviluppo integrale dell'uomo, all'esplorazione dei misteri dell'universo, ognuna secondo il modo che le è proprio.

¹ Cfr., in particolare, GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura*, Parigi, 2.VI.1980; *Discorso ai docenti universitari a San Domenico*, Bologna, 18.IV.1982. BENEDETTO XVI, *Discorso al mondo della cultura all'Università di Ratisbona*, Ratisbona, 12.IX.2006; *Allocuzione per l'incontro con l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma*, Roma, 17.I.2008; *Incontro con giovani docenti universitari nella Basilica di San Lorenzo de El Escorial*, Madrid, 19.VIII.2011, dove il Santo Padre diceva espressamente: "Questa «universitas», che ho vissuto, di professori e discepoli che assieme cercano la verità in tutti i saperi, o, come avrebbe detto Alfonso X il Saggio, tale «riunione di maestri e discepoli con volontà e obiettivo di apprendere i saperi» (*Siete partidas, partida II, tit. XXXI*), rende chiaro il significato e anche la definizione dell'Università".

² Cfr. BENEDETTO XVI, *Incontro con il mondo accademico*, Praga, 27.IX.2009.

A questo riguardo è significativo ciò che affermava Giovanni Paolo II in uno degli ultimi discorsi che ha pronunciato nel contesto universitario, nel febbraio del 2004:

“Se la Chiesa anima i processi dell'unificazione in base alla fede comune, i comuni valori spirituali e morali, la stessa speranza e la stessa carità che sa perdonare, l'Università per parte sua possiede a tal fine mezzi propri, di particolare valore, che pur crescendo sullo stesso fondamento, hanno carattere diverso; si potrebbe perfino dire, un carattere più universale. Dato che tali mezzi si fondano sull'approfondimento del patrimonio della cultura, del tesoro del sapere nazionale e universale e sullo sviluppo di vari rami della scienza, sono accessibili non soltanto a coloro che condividono lo stesso Credo, ma anche a coloro che hanno convinzioni diverse”³.

Questa diversa natura del lavoro universitario —più universale, nel senso summenzionato— si deve al fatto che l'Università ha come missione propria e specifica l'integrazione sociale attraverso la ricerca costante dei valori che sono comuni a tutti gli uomini, sebbene abbiano origini diverse. Per questo è chiamata —fedelmente alla natura specifica del suo compito— a contribuire all'alta responsabilità di formare la coscienza della società⁴.

La Chiesa, da parte sua, condividendo la passione dell'Università per la verità sull'uomo, serve la società in modo distinto. Innanzitutto, tramite la esposizione della verità rivelata cerca di purificare la ragione umana, assicurando che questa rimanga aperta alla trascendenza; in secondo luogo, fa luce sul fondamento della moralità e dell'etica umana, e ricorda a tutti i gruppi sociali —anche all'Università— che “non è la prassi a creare la verità ma è la verità che deve servire come base della prassi”⁵. Con questo servizio la Chiesa non pretende di sostituire la ragione etica della società con la fede, ma di contribuire alla configurazione di detta ragione, ispirandola con la conoscenza sull'uomo e la creazione di cui è depositaria⁶.

³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai rappresentanti dell'Università di Opole*, Roma, 17.II.2004, n. 1.

⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai rappresentanti del mondo della cultura cilena*, Santiago del Cile, 3.IV.1987, nn. 2 e 3.

⁵ BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione dell'incontro con gli educatori cattolici*, Washington DC, 17.IV.2008.

⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione per l'incontro con l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma*, Roma, 17.I.2008.

Nel contesto di questo servizio alla società civile, la Chiesa non si limita a ricordare all'Università la sua missione di difesa dell'uomo —i suoi diritti e libertà— ma, consapevole dell'importanza del lavoro universitario, rivendica il "diritto e la libertà di offrire a chi è impegnato nella cultura quel nucleo di verità che è emblematicamente espresso nel termine *Vangelo*"⁷. In effetti se la Chiesa reclama il proprio diritto a che il messaggio cristiano contribuisca a modellare la ragione etica pubblica, come non reclamare quello stesso diritto nell'Università, istituzione che ha il compito di ispirare secondo giustizia l'ordine sociale?⁸.

1.2. Servizio proprio dei fedeli laici

Proprio perché non vuole imporre le proprie convinzioni a chi non ha il dono della fede, la Chiesa reclama il diritto ad apportare il proprio messaggio nella configurazione della ragione etica pubblica, ma assume allo stesso tempo il dovere —secondo la natura della propria missione— di portarlo nel modo adeguato in ogni ambito dell'ordine temporale in ogni momento storico⁹.

Per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, questo diritto della società civile a che la Chiesa adegui il modo di trasmettere il proprio messaggio alle caratteristiche di ogni ambito istituzionale, si concretizza nel caso dell'Università in tre principali esigenze: la presentazione scientifica del messaggio cristiano; il rispetto e il dialogo con le altre tradizioni etiche, umanistiche e religiose; il carattere prioritario dell'azione dei fedeli laici che si dedicano in modo professionale all'Università.

In primo luogo, la necessità di adeguare l'azione ispiratrice del messaggio cristiano alle caratteristiche di ogni ambito sociale esige che nel contesto universitario tale messaggio sia presentato in modo scientifico, con la scientificità che le è propria¹⁰.

In secondo luogo, la Chiesa è cosciente del fatto che nell'epoca attuale contribuisce alla conformazione della ragione etica —in ogni società e nell'ambito universitario— in un contesto pluralista, che richiede un dialogo

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al «forum» dei Rettori delle Università europee*, Roma, 19.IV.1991, n. 2.

⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai rappresentanti del mondo della cultura cilena*, Santiago del Cile, 3.IV.1987, nn. 5 e 6.

⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Deus Caritas est*, 25.XII.2005, n. 28.

¹⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale delle Università Cattoliche e degli Istituti di Studi Superiori*, Roma, 25.IV.1989, n. 5.

tra diverse tradizioni spirituali che cercano di nuovo armonia e collaborazione¹¹. Ciò richiede, dalla Chiesa e da tutti i fedeli cristiani che lavorano nel contesto universitario, una particolare attenzione per rispettare le coscienze di tutti coloro che partecipano all'integrazione del sapere — anche del sapere etico— da tradizioni spirituali diverse, e uno sforzo per scoprire l'unione in ciò di autenticamente umano che in esse è presente¹².

In terzo luogo, sarà opportuno che coloro che cercano di ispirare cristianamente il lavoro universitario siano propriamente i fedeli cristiani che si dedicano in maniera professionale ad esso. Nel discorso rivolto nell'aprile del 2009 ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Commissione Biblica, Benedetto XVI segnalava che l'esegeta cattolico, svolgendo il proprio compito di approfondimento razionale della fede, non si sente soltanto membro della comunità scientifica, ma soprattutto membro della comunità di credenti di tutti i tempi¹³. A nostro avviso, l'affermazione è applicabile, con gli opportuni adattamenti del caso, a tutti i fedeli cristiani che portano avanti il proprio lavoro in un'università, e non solo a coloro che in essa si dedicano alla teologia. E ciò perché tutti quei fedeli, partecipando al bene comune universitario attraverso la conoscenza scientifica condivisa e trasmessa, contribuiscono allo stesso tempo ad ispirare cristianamente quella ricerca e quella trasmissione sviluppandola alla luce della fede, fatto, questo, che non è qualcosa di meramente personale, ma autentico bene comune di tutti i fedeli cristiani di ogni tempo. Per questo motivo, il compimento della missione del fedele cristiano nell'Università passa per lo svolgimento del proprio dovere scientifico rimanendo sempre nella comunione ecclesiale¹⁴. Questo non significa che i fedeli debbano impegnarsi nel proprio dovere universitario da posizioni di ufficialità, come se rappresentassero la Chiesa, ma che devono svolgerlo coltivando contemporaneamente i mezzi di comunione che la Chiesa mette a loro disposizione.

¹¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla comunità universitaria svedese nell'Aula Magna dell'Università di Upsala*, Svezia, 9.VI.1989, n. 3.

¹² È significativo che Giovanni Paolo II, nel suo discorso all'UNESCO nel 1980, si sia riferito a queste altre tradizioni religiose, umanistiche ed etiche che confluiscono nell'ambito dell'educazione e della cultura con l'espressione "altre fonti d'ispirazione" (*Discorso all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura*, Parigi, 2.VI.1980, n. 9).

¹³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai membri della Pontificia Commissione Biblica*, 23.IV.2009.

¹⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla Giornata Accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, Roma, 24.I.2003.

È qui che entra in gioco un altro aspetto della comunione organica con cui la Chiesa compie la propria missione nell'ambito universitario, aspetto che attiene direttamente all'autorità ecclesiastica competente nel caso concreto¹⁵. Questa, in primo luogo, dovrà incoraggiare i laici che lavorano nell'ambito dell'Università ad intraprendere il proprio compito da una prospettiva e con la serietà professionale necessaria, e cercherà di sostenerli nel loro impegno professionale ed apostolico. Dovrà inoltre fornire ai fedeli cristiani universitari un'attenzione pastorale adatta al servizio professionale e apostolico che hanno intrapreso, attenzione che deve includere, insieme alla dimensione sacramentale, una dimensione dottrinale specifica, che gli permetta di compiere il proprio dovere di coltivare una formazione adeguata alla propria capacità e condizione¹⁶.

In questo contesto di libertà nella dedicazione al dovere universitario e di comunione organica con i pastori e gli altri fedeli, i fedeli cattolici universitari devono essere coscienti del fatto che con la loro fede non sono uniti semplicemente a frammenti di tradizione, a buoni sentimenti o ad un'ideologia religiosa generica¹⁷. L'effettiva ispirazione cristiana delle loro azioni passa per una autentica fedeltà alla dottrina cristiana proposta dal Magistero, che li porterà inoltre ad evitare di presentare come dottrina della Chiesa il proprio pensiero in materie opinabili¹⁸. D'altra parte, come parte del diritto di tutti i fedeli ad una trasmissione integra del deposito della fede, l'autorità ecclesiastica competente in ogni caso dovrà vegliare perché si compiano i predetti doveri di comunione, ed emettere quando necessario il corrispondente giudizio morale sull'attività di un fedele o di un gruppo di fedeli che li contravvengano¹⁹.

In questo modo, l'articolazione dei diritti e doveri nella cura pastorale dei fedeli cattolici universitari diventa manifestazione concreta della comunione organica tra pastori e fedeli laici, comunione imprescindibile per qualunque dovere evangelizzatore nell'ordine delle realtà temporali²⁰.

¹⁵ Così prevede il can. 813 CIC, elencando diverse possibilità pastorali.

¹⁶ Cfr. can. 229 § 1 CIC.

¹⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai rappresentanti del mondo universitario accademico e della ricerca*, Madrid, 3.XI.1982, n. 7.

¹⁸ Cfr. can. 227 CIC. Cfr., inoltre, GIOVANNI PAOLO II, *Discorso durante la visita all'Università Cattolica portoghese a Lisbona*, Lisbona, 14.V.1982, n. 8.

¹⁹ Cfr. CIC, can. 747 § 2 e can. 227.

²⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio al Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense*, 21.III.2002, n. 3.

2. L'ISPIRAZIONE CRISTIANA CON GARANZIA ECCLESIASTICA: LA FORMULA DELLE UNIVERSITÀ CATTOLICHE

2.1 L'ispirazione cristiana con garanzia ecclesiastica come elemento specifico d'identità delle università cattoliche

Si è molto discusso sulla possibilità di parlare di un'identità specifica delle università cattoliche, e di quali siano gli elementi essenziali di detta identità²¹. Benedetto XVI, da parte sua, all'inaugurazione del primo corso accademico che iniziava durante il suo pontificato, è tornato a ricordare che l'università cattolica è innanzitutto un'università, facendo riferimento al patrimonio di insegnamenti raccolto da Giovanni Paolo II, patrimonio culminato con la Costituzione apostolica *Ex corde Ecclesiae*²².

In effetti, così come in ogni università, i membri della comunità universitaria in una università cattolica sono chiamati a realizzare il proprio dovere come sviluppo della propria dignità personale, e come servizio di particolare importanza alla dignità di ogni persona umana e alla società in

²¹ Si possono consultare i seguenti articoli, così come la bibliografia in essi citata: G. M. GARRONE, "Nature d'une Université Catholique", *Seminarium* 14 (1974), pp. 764-773; F. MORRISEY, "What Makes an Institution «Catholic»?", *The Jurist* 47 (1987), pp. 531-544; E. CORECCO, "La Chiesa, luogo di cultura. La Chiesa e le sue Università", *Il Nuovo Aereopogo*, VII-4 (1988), pp. 22-40; A. GALLIN, "On the road towards a definition of a Catholic University", *The Jurist*, 48 (1988), pp. 536-558; P. VALDRINI, "Les Universités catholiques: exercice d'un droit et contrôle de son exercice (canons 807-814)", *Studia Canonica* 23-2 (1989), pp. 445-458; P. GUIBERTEAU, "Le rôle de l'Université Catholique dans la Société civile", *Seminarium*, 30 (1990), pp. 679-708; A. BAUSOLA, "La Costituzione Apostolica *Ex Corde Ecclesiae*: una chance per le Università Cattoliche", *Seminarium* 30 (1990), pp. 677-686; P. DE POOTER, "L'Université catholique: au service de l'Église et de la société", *Ius Ecclesiae*, IV-1 (1992), pp. 45-78; I. GRAMUNT, "Autonomy and identity of Catholic Universities in the United States", *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 463-493; J. OTADUY, "La experiencia de la universidad católica en Europa", *Ius Canonicum*, XLI, 76 (2001), pp. 75-101; J.J. CONN, "L'applicazione della *Ex corde Ecclesiae* negli Stati Uniti: analisi e valutazione delle *Ordinationes*", *Parola di Dio e missione della Chiesa: aspetti giuridici*, D. Cito e F. Puig (cur.), Milano 2008, pp. 193-215; C. J. ERRÁZURIZ M., "L'ispirazione cristiana globale dell'università e le modalità del suo rapporto con la Chiesa come istituzione", *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale*, Edusc, Roma 2012.

²² Cfr. BENEDETTO XVI, *Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore*, Milano, 25.XI.2005; GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ex corde Ecclesiae*, 15.VIII.1990, AAS 82 (1990), pp. 1475-1509. *Cit. inf.* come ECE.

generale²³; così come in ogni università, coloro che fanno parte della comunità universitaria in un'università cattolica sono chiamati a creare una vera integrazione del sapere, realizzando un compito intellettuale aperto alla trascendenza²⁴. Per compiere tale sintesi, i membri della comunità universitaria in un'università cattolica sono chiamati, come i membri di ogni università, a mantenere un continuo dialogo interdisciplinare, dialogo che deve includere —come dovrebbe essere in ogni università, secondo entrambi i pontefici— la partecipazione della scienza teologica²⁵. In questo ambito, pertanto, il più significativo degli insegnamenti di entrambi i pontefici è la coincidenza degli elementi fondamentali di ogni università, sia essa cattolica o meno²⁶. L'unica differenza che si riscontra è che entrambi i pontefici vogliono sottolineare il particolare dovere dei membri delle università cattoliche di sviluppare pienamente le caratteristiche esigibili ad ogni istituzione universitaria²⁷.

Come conseguenza di ciò, non cambiano i profili di base della relazione della Chiesa con l'università nel caso delle università cattoliche. Così come ogni altra università, l'effettiva ispirazione cristiana dell'università cattolica è un dovere che —senza dimenticare la rilevanza dell'apostolato sviluppato dagli istituti di vita consacrata nell'insegnamento superiore²⁸— riguarda in

²³ Cfr. ECE, nn. 7, 18 y 32-34.

²⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della celebrazione del 600° anniversario della Facoltà Teologica e dell'Università Jagellonica*, Cracovia, 8.VI.1997, n. 4.

²⁵ Cfr. ECE, nn. 15, 19 e 35.

²⁶ "Voi che avete vissuto come me l'università, e che la vivete ora come docenti, sentite senza dubbio il desiderio di qualcosa di più elevato che corrisponda a tutte le dimensioni che costituiscono l'uomo. Sappiamo che quando la sola utilità e il pragmatismo immediato si ergono a criterio principale, le perdite possono essere drammatiche: dagli abusi di una scienza senza limiti, ben oltre se stessa, fino al totalitarismo politico che si ravviva facilmente quando si elimina qualsiasi riferimento superiore al semplice calcolo di potere. Al contrario, l'idea genuina di università è precisamente quello che ci preserva da tale visione riduzionista e distorta dell'umano" (BENEDETTO XVI, *Incontro con giovani docenti universitari nella Basilica di San Lorenzo de El Escorial*, Madrid, 19.VIII.2011).

²⁷ Cfr., per esempio, ECE, n. 7, in cui si dice che sebbene sia responsabilità di ogni università cercare il significato ultimo della sua ricerca, "l'Università cattolica è chiamata *in modo speciale* a rispondere a questa esigenza". Anche il n. 34, in cui si dice che lo spirito di servizio agli altri nella promozione della giustizia sociale "riveste *particolare importanza* per ogni Università cattolica". Il corsivo è nostro. Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore*, Milano, 25.XI.2005.

²⁸ Cfr. ECE, n. 25.

modo speciale i laici, alla cui formazione dottrinale si deve prestare una particolare attenzione perché siano capaci di affrontare in prima persona le questioni epistemologiche a livello di relazioni tra fede e ragione²⁹. Al pari di ogni università, i fedeli che lavorano in un'università cattolica sono chiamati a compiere il proprio dovere in comunione organica, quella propria della loro condizione —che rende possibile l'effettiva ispirazione cristiana della sua ricerca e della sua docenza—, e i pastori devono accompagnarli con un'adeguata cura pastorale³⁰. Qual è pertanto l'elemento specifico d'identità dell'università cattolica secondo gli insegnamenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI?

A primo acchito si può dire che, con la sua attività garante attraverso la formula delle università cattoliche, l'autorità ecclesiastica cerca di proteggere l'autonomia dell'istituzione universitaria nei confronti della pretesa di un lavoro intellettuale chiuso alla trascendenza. Per compiere questa missione, l'università cattolica non si accontenta con la generale apertura alla trascendenza esigibile —secondo entrambi i pontefici— ad ogni attività universitaria. Benché questa generale apertura sia di per sé un passo avanti rispetto ad una qualunque pretesa identificazione dello scientifico con lo sperimentale —e potrebbe essere offerta come modello a tutte le altre università— nel seno di una università cattolica si aggiunge un'apertura alla trascendenza che include allo stesso tempo, come risposta a detta apertura, il messaggio offerto da Dio nella Persona di Cristo³¹.

Così, nell'università cattolica si fa un ulteriore passo nel punto di riferimento offerto a tutte le università. Si cerca di dare un modello di apertura alla trascendenza che, allo stesso tempo, mostri l'effettiva armonia tra la fede e la ragione. Vale a dire, un modello di fare scienza che presupponga un ritorno alla questione che ha dato origine all'università: la questione della verità e del bene³².

²⁹ Cfr. ECE, n. 46.

³⁰ Cfr. ECE, nn. 39-41.

³¹ Cfr. ECE, n. 1 (con citazione letterale di GIOVANNI PAOLO II, *Visita all'«Institut Catholique»*, Parigi, 1.VI.1980, n. 4). Cfr., inoltre, BENEDETTO XVI, *Discorso ai docenti e agli studenti della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA)*, Roma, 12.XI.2009; *Discorso al gruppo degli Ecc.mi Presuli della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti d'America, in visita "ad limina Apostolorum"*, 26.XI.2011.

³² Anche in relazione a questo punto si usano nella *Ex corde Ecclesiae* e nei discorsi dei due pontefici espressioni con cui la promozione del dialogo tra fede e ragione non sono compiti esclusivi delle università cattoliche: "Nel promuovere detta integrazione

In questo modo, attraverso il lavoro universitario compiuto pienamente alla luce dell'ispirazione cristiana si cerca di offrire a tutte le università un modello di lavoro intellettuale che contribuisca a superare la diffusa convinzione che la possibilità di raggiungere la verità sia un'illusione della metafisica tradizionale, e anche la grave spaccatura che detta convinzione crea tra il progresso scientifico e i valori dello spirito³³.

2.2 Ispirazione cristiana con garanzia ecclesiastica: conseguenze giuridiche

Perché sia possibile il lavoro universitario aperto pienamente all'ispirazione cristiana, detta ispirazione deve essere assunta da tutti i membri della comunità universitaria, cattolici o non cattolici, nel suo doppio aspetto di purificazione della ragione e di illuminazione della moralità umana. Allo stesso modo, il generale dovere di rispettare in ogni comunità universitaria le diverse ispirazioni intellettuali che non contravvengono all'ordine pubblico, si trasforma per i docenti e gli studenti non cattolici nelle università cattoliche in un dovere specifico in relazione all'ispirazione che deriva dalla dottrina cristiana³⁴. Come è logico, questi non assumono l'obbligo di professare la fede cattolica, ma fanno comunque proprio il dovere che il proprio lavoro sia effettivamente ispirato dai contenuti antropologici della dottrina cristiana. Da questa stessa prospettiva —e con la consapevolezza del fatto che la loro funzione non si limita alla mera trasmissione di conoscenze— tutti i docenti ritengono anche che l'ispirazione cristiana del proprio lavoro debba includere l'integrità morale della propria vita³⁵.

Inoltre, nell'università cattolica si aggiunge in modo vincolante l'ispirazione scientifica cristiana che deriva dalla presenza al suo interno di una facoltà di teologia, a differenza di quanto accade nelle università non cattoliche: queste ultime, se ammettono al loro interno una facoltà di teologia, devono assumere necessariamente le conseguenze giuridiche che derivano

l'Università cattolica deve impegnarsi, più specificamente, nel dialogo tra fede e ragione, in modo che si possa vedere *più profondamente* come fede e ragione si incontrino nell'unica verità" (ECE, n. 17). Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore*, Milano, 25.XI.2005.

³³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al sesto gruppo di vescovi degli Stati Uniti in visita "ad limina Apostolorum"*, 30.VI.1998, n. 6; BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione dell'incontro con gli educatori cattolici*, Washington DC, 17.IV.2008.

³⁴ Cfr. ECE, art. 4 § 3.

³⁵ Cfr. ECE, n. 22 e 26; arts. 2 § 4 e 4 §§ 3 e 4, così come il can. 810 § 1 CIC.

dall'approfondimento razionale della fede in un'università —erezione della facoltà di teologia, nomina di professori, garanzia magisteriale, etc.—, ma non hanno l'obbligo di introdurre istituzionalmente il dialogo della teologia con il resto delle facoltà. Nelle università cattoliche invece, questo dialogo si introduce istituzionalmente, e si concretizza nei contenuti curriculari delle diverse facoltà, che dovranno includere materie obbligatorie nelle quali si affrontano gli aspetti morali di ogni ramo del sapere alla luce dell'ispirazione cristiana, insieme all'offerta di materie che permettano a tutti membri della comunità universitaria di approfondire liberamente la fede cristiana³⁶.

Con questa apertura alla trascendenza, che accetta esplicitamente in ogni lavoro universitario l'ispirazione che deriva dal deposito cristiano, si realizza in ogni attività scientifica della università cattolica lo stesso fenomeno che provoca l'entrata della teologia in qualunque università: così come con l'ammissione della scienza teologica in una università, cattolica o meno, si deve accogliere allo stesso tempo l'istanza garante che presuppone il Magistero ecclesiale —come istanza necessaria per un'integra trasmissione del deposito rivelato—, con la apertura generalizzata del lavoro universitario all'ispirazione che deriva dalla dottrina cristiana si deve accogliere l'istanza garante di questa dottrina³⁷. Se così non fosse, e se si presentasse come ispirazione cristiana quella derivante d'alcuni contenuti indeterminati o quella realizzata soggettivamente in un vago contesto di fede, si starebbe violando il diritto della Chiesa ad assicurare che la messa a disposizione della sua dottrina per ispirare il lavoro di una università non sia a detrimento della fedele trasmissione del deposito rivelato: così come la teologia non può essere data in possesso all'Università in modo esclusivo, neppure può esserlo la dottrina cristiana giuridicamente assunta come ispiratrice del lavoro universitario³⁸.

Pertanto, nel rapporto con le università cattoliche, l'autorità ecclesiastica competente si impegna, non solo a prestare l'assistenza pastorale necessaria ai membri della comunità universitaria, ma anche a garantire gli aspetti dottrinali e morali di tutte le attività dell'università —non solo degli

³⁶ Cfr. ECE, n. 33 e art. 4 § 5.

³⁷ Cfr. ECE, n. 49; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Conferenza internazionale su "Globalizzazione ed educazione cattolica superiore"*, Roma, 5.XII.2002, n. 6.

³⁸ Cfr. J. RATZINGER, *Natura e compito della teologia*, Milano 1993, pp. 100-101. A questo proposito, cfr. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione Donum veritatis (Instructio de Ecclesiali Theologi vocatione)*, 24.V.1990, AAS 82 (1990), pp. 1550-1570.

insegnamenti teologici—, così come a prendere le misure necessarie per risolvere i problemi che possono sorgere in relazione all'ispirazione cristiana dell'insegnamento e della ricerca³⁹.

L'università cattolica, da parte sua, si impegna a predisporre i mezzi necessari perché questo confronto sulle sue attività sia possibile, e la garanzia sia pertanto efficace⁴⁰. Inoltre, dato che l'università cattolica si impegna a manifestare pubblicamente l'ispirazione cristiana del suo lavoro — e posto che sarebbe normale che queste università ottenessero il riconoscimento civile—, la garanzia magisteriale della ispirazione cristiana del suo lavoro formerà parte dell'offerta di servizi dell'università, e quindi i diritti e doveri che da quella garanzia derivano saranno giuridicamente esigibili anche in ambito civile⁴¹.

2.3 Rischi delle forme di gestione ecclesiastica che vanno oltre la garanzia dottrinale e morale dell'attività universitaria

L'ispirazione cattolica assunta ufficialmente da un'università crea un legame con l'autorità magisteriale della Chiesa nelle implicazioni etiche e morali dell'insegnamento, nella testimonianza dell'integrità intellettuale e di vita dei suoi docenti, e in tutti gli altri aspetti della vita dell'istituzione⁴². L'ispirazione cattolica presuppone in questi casi un vincolo istituzionale il cui contenuto fondamentale è la garanzia da parte dell'autorità ecclesiastica che

³⁹ "Una particolare responsabilità si impone ai Vescovi per quanto riguarda le istituzioni cattoliche. Si tratti di organismi per la pastorale familiare o sociale, oppure di istituzioni dedicate all'insegnamento o alle cure sanitarie, i Vescovi possono erigere e riconoscere queste strutture e delegare loro alcune responsabilità; tuttavia non sono mai esonerati dai loro propri obblighi. Spetta a loro, in comunione con la Santa Sede, il compito di riconoscere, o di ritirare in casi di grave incoerenza, l'appellativo di 'cattolico' a scuole (cfr. CIC, can. 803 § 3), università (cfr. CIC, can. 808), cliniche e servizi socio-sanitari, che si richiamano alla Chiesa" (GIOVANNI PAOLO II, *Veritatis splendor*, AAS 85, 1993, pp. 1133-1228, n. 116). Cfr. anche ECE, art. 5 § 2 e CIC, can. 810 § 2.

⁴⁰ Cfr. la linea generale offerta dalla ECE, al suo art. 2 §§ 2 e 3, così come l'art. 5 § 3, sull'informazione periodica che i diversi tipi di università cattoliche devono inviare all'autorità ecclesiastica competente.

⁴¹ Cfr. ECE, art. 2 § 3.

⁴² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai vescovi del Michigan e dell'Ohio in visita "ad limina Apostolorum"*, 24.IV.1993, n. 6.

l'insegnamento, la ricerca e l'integrità di vita dei professionisti universitari siano conformi ai principi del Magistero della Chiesa⁴³.

Sin dalle sue origini, grazie alla formula delle università cattoliche, si è potuto garantire nell'ambito dell'educazione superiore la trasmissione della cultura alla luce dell'ispirazione cristiana in luoghi in cui altrimenti tale trasmissione non sarebbe stata possibile. In particolare, le università cattoliche hanno portato specifici vantaggi a quei paesi in cui le culture sono più fortemente contrassegnate dal secolarismo, o là dove Cristo e il suo messaggio di fatto non sono ancora conosciuti⁴⁴. Inoltre, è spesso avvenuto che paesi che richiedessero la creazione di questo tipo d'istituzioni fossero allo stesso tempo paesi in via di sviluppo. In questi, la fondazione di università cattoliche è stata incoraggiata da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sul fondamento aggiunto dell'azione di carità intellettuale che tali istituzioni presuppongono⁴⁵.

Insieme al moltiplicarsi di questa formidabile manifestazione di servizio intellettuale ed apostolico che sono le università cattoliche, già prima della promulgazione di *Ex corde Ecclesiae* non sono mancati inconvenienti derivati da alcune formule di gestione ecclesiastica di dette istituzioni. E ciò perché, in non poche occasioni, la creazione di queste università —attraverso la erezione, la approvazione o con il consenso ecclesiastico⁴⁶— è stata

⁴³ Cfr. can. 810 § 2 CIC.

⁴⁴ Cfr. ECE, n. 49. Nelle esortazioni apostoliche che seguirono i sinodi convocati da Giovanni Paolo II per i cinque continenti, si possono incontrare alcuni profili e obiettivi specifici, previsti dal pontefice per l'ispirazione cristiana dell'ambito universitario nelle diverse aree del mondo. In concreto, può essere utile consultare: *Ecclesia in Africa*, 14.IX.1995, nn. 64 e 103; *Ecclesia in America*, 22.I.1999, nn. 18, 54 e 71; *Ecclesia in Asia*, 6.XI.1999, n. 37; *Ecclesia in Oceania*, 22.XI.2001, nn. 33 e 34; *Ecclesia in Europa*, 28.VI.2003, n. 59.

⁴⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale del Sudan in occasione della visita "ad limina Apostolorum"*, 15.XII.2003, n. 3.

⁴⁶ Secondo quanto previsto nella ECE, art. 2 § 2, una università cattolica "è collegata alla Chiesa o per il tramite di un formale legame costitutivo e statutario, o in forza di un impegno istituzionale assunto dai suoi responsabili". All'art. 3 della Costituzione Apostolica sono concretizzate le diverse forme di legame dell'università cattolica con l'autorità ecclesiastica: erezione o approvazione da parte della Santa Sede, di una Conferenza Episcopale o altra Assemblea della gerarchia cattolica, o di un vescovo diocesano (§ 1); erezione da parte di un istituto religioso o altra persona giuridica pubblica, con il consenso del vescovo diocesano (§ 2); erezione da parte di altre persone ecclesiastiche o laici, con il consenso dell'autorità ecclesiastica competente, secondo le condizioni concordate (§ 3).

preceduta, accompagnata o seguita da formule giuridiche di gestione che comportano un intervento dell'autorità ecclesiastica in ambiti che vanno oltre la vigilanza necessaria per poter garantire il lavoro universitario di queste istituzioni dal punto di vista dottrinale e morale. Vale a dire, un intervento che va oltre ciò che —come abbiamo spiegato e come risulta esposto nella parte introduttiva della *Ex corde Ecclesiae*—, è la essenza dell'azione di garanzia dell'autorità ecclesiastica in relazione all'ispirazione cristiana delle università cattoliche.

Il motivo fondamentale che ha potuto giustificare la messa in pratica di questo tipo di formule lo spiegava Giovanni Paolo nel 1993 ad un gruppo di vescovi statunitensi: a volte può accadere che l'autorità ecclesiastica competente voglia assumere un ruolo giuridicamente riconosciuto nella gestione interna di un'università cattolica, con l'obiettivo di assicurare l'ispirazione cristiana dell'istituzione⁴⁷. Ma allo stesso tempo, gli inconvenienti che derivano dall'adozione di vincoli di questo tipo tra l'autorità ecclesiastica e le università cattoliche danno un'idea del carattere eccezionale che dovrebbero avere⁴⁸.

Innanzitutto, tali formule di gestione ecclesiastica —che a volte saranno raccomandabili o perfino inevitabili secondo il contesto civile in cui si trova l'università— hanno l'inconveniente che in esse la relazione che unisce l'università cattolica all'autorità ecclesiastica non è una relazione esclusivamente di garanzia magisteriale, ma che si estende ad altri aspetti dell'attività universitaria. In questo modo si corre il rischio di alterare l'essenza della relazione che la Chiesa è chiamata ad avere con le università cattoliche, vale a dire, una relazione di garanzia dottrinale e morale del lavoro universitario che in esse si realizza. E, in definitiva, si ha la possibilità che le università cattoliche così gestite siano percepite come strumenti che estendono all'ordine temporale un'azione diretta dell'autorità ecclesiastica, che in alcune di queste configurazioni può apparire, in un'ultima istanza,

⁴⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai vescovi del Michigan e dell'Ohio in visita "ad limina Apostolorum"*, 24.IV.1993, n. 6.

⁴⁸ Come è noto, il problema è stato accentuato nell'ambito statunitense. Per una visione d'insieme degli inconvenienti causati da alcune forme di *sponsorship* di istituzioni cattoliche nel detto ambito è utile consultare R. SMITH, W. BROWN, N. REYNOLDS (cur.), *Sponsorship in the United States Context: Theory and Praxis*, Canon Law Society of America 2006.

come il soggetto giuridico che offre la prestazione universitaria nel suo insieme⁴⁹.

In questo senso bisogna segnalare che Giovanni Paolo II ha insistito numerose volte nel carattere pubblico dell'ispirazione cristiana assunta dalle università cattoliche, chiarendo sempre che deve essere pubblica nel senso di notoria ed istituzionale, conosciuta ed effettiva⁵⁰. Può comunque accadere che nelle formule di gestione ecclesiastica che vanno aldilà della garanzia dottrinale e morale, il carattere pubblico dell'ispirazione cristiana dell'università possa non essere inteso nel suo significato originario di notorio ed effettivo —vale a dire, come dato a conoscere corporativamente all'esterno e all'interno della comunità universitaria, e come effettivamente presente nella vita dell'istituzione—, ma come elemento che trasforma in un certo qual modo la natura di dette istituzioni e il lavoro che in esse si realizza.

A questo problema di percezione esterna dell'università —con fondamento reale— si sono aggiunti in altre occasioni i problemi di percezione interna che, come è noto, in alcune università hanno portato a vedere in queste forme di gestione ecclesiastica oltre alla garanzia dottrinale e morale una limitazione della propria autonomia istituzionale⁵¹.

⁴⁹ D'altra parte, con questo tipo di formule, l'autorità ecclesiastica competente si vede esposta all'ampia gamma di richieste che apre la crescente comprensione della relazione educativa come relazione di consumo, richieste che vanno ad aggiungersi alle più probabili e tradizionali fondate nei danni fisici o morali causati nel contesto dell'attività universitaria. In questo senso, bisogna sottolineare che tra le potenziali richieste che apre tale comprensione della relazione educativa si trovano quelle motivate dalla mancanza di qualità docente o per prestazione difettosa, aspetti che, considerando gli artt. 4 § 1 e 5 § 2 de ECE, potrebbero intendersi compresi nell'ambito della vigilanza dell'autorità ecclesiastica in relazione a tutte le università cattoliche, e rispetto al quale detta autorità potrebbe vedersi esposta a domande di responsabilità sussidiaria (cfr., nello stesso senso, il tenore letterale del can. 810 § 1 CIC).

⁵⁰ Cfr. *Gravissimum educationis*, n. 10; ECE, n. 9. Grazie ad un lavoro intellettuale ispirato alla dottrina cattolica secondo gli insegnamenti de Magistero, le università cattoliche realizzano un servizio apostolico di prim'ordine nel mondo della cultura, realizzando "una presenza, per così dire, pubblica, continua e universale del pensiero cristiano in ogni sforzo volto a promuovere la cultura superiore" (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Congresso delle Università cattoliche e degli Istituti di Studi*, Roma, 25.IV.1989, n. 9).

⁵¹ Una conferma dalla sintesi di J. CONN sul problema dell'applicazione della *Ex corde Ecclesiae* nelle università cattoliche statunitensi: "La chiave per capire il problema di fondo delle *Ordinationes* statunitensi della *Ex corde Ecclesiae* è in poche parole il disagio

In alcuni casi, ciò ha fatto sì che chi partecipasse alla direzione di queste università abbia cercato formule giuridiche civili con cui limitare le possibilità di controllo dell'autorità ecclesiastica⁵². In altri casi, ha portato alcuni docenti di queste università a manifestare un dissenso pubblico rispetto certi aspetti dell'insegnamento morale della Chiesa, come mezzo per sottolineare una malintesa autonomia intellettuale e scientifica⁵³. Si è verificato anche un fenomeno di segno contrario parimenti anomalo: che alcuni docenti di quelle università cattoliche abbiano cercato di trasformare il proprio potenziale servizio al dialogo della Chiesa con la società in un ruolo attivo di coscienza critica dell'autorità magisteriale e della Chiesa nel suo insieme⁵⁴.

Infine, le formule di gestione ecclesiastica oltre l'ambito dottrinale e morale presentano un altro inconveniente giuridico nei casi in cui l'ispirazione cristiana dell'università smette di essere effettiva, o quando tale ispirazione smette di essere in sintonia con l'autorità magisteriale. E ciò perché un vincolo di gestione interna oltre la garanzia dottrinale e morale rende particolarmente difficile in quei casi qualunque volontà dell'autorità ecclesiastica di distaccarsi dall'università, per l'inadempimento contrattuale che un allontanamento anticipato può configurare nella relazione con i diversi membri della comunità universitaria⁵⁵.

A nostro avviso, questo intendersi di vantaggi ed inconvenienti che riguardano alcune forme di legame delle università cattoliche con l'autorità

dei *leaders* universitari col concetto che le loro università sono strumenti della Chiesa" ("L'applicazione della *Ex corde Ecclesiae* negli Stati Uniti", *cit.*, p. 195).

⁵² Cfr. J. CONN, "L'applicazione della *Ex corde Ecclesiae* negli Stati Uniti", *cit.*, pp. 200-201.

⁵³ "Le università cattoliche si distribuiscono oggi secondo questa linea di divisione: alcune giocano la carta dell'adattamento e della cooperazione con la società secolarizzata, a costo di trovarsi costrette a prendere le distanze in senso critico nei confronti di questo o quell'aspetto della dottrina o della morale cattolica; altre, d'ispirazione più recente, mettono l'accento sulla confessione della fede e la partecipazione attiva all'evangelizzazione" (JEAN-LOUIS BRUGUÈS, "Formazione al sacerdozio, tra secolarismo e modelli ecclesiali", *L'Osservatore Romano*, 3.VI.2009).

⁵⁴ Cfr. F. J. HOFFMAN, *The Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae and Catholic Universities in the United States of America*, Roma 1996, p. 50.

⁵⁵ Cfr. il quadro che per queste misure prevede l'art. 5 § 2 de ECE, che abbiamo già citato: "Ogni vescovo ha la responsabilità di promuovere il buon andamento delle Università cattoliche nella sua diocesi e ha il diritto e il dovere di vigilare sulla preservazione e il rafforzamento del loro carattere cattolico. Se dovessero sorgere problemi circa tale requisito essenziale, il vescovo locale prenderà le iniziative necessarie a risolverli, d'intesa con le competenti autorità accademiche e in accordo con le procedure stabilite e —se necessario— con l'aiuto della Santa Sede".

ecclesiastica richiede un rinnovato sforzo di creatività giuridica. Da una parte, per continuare a cercare il modo di plasmare correttamente, negli statuti di ogni università, l'essenza della relazione che unisce l'autorità ecclesiastica all'università cattolica, vale a dire, la garanzia magisteriale. Dall'altra, per continuare a cercare formule giuridiche, complementari alle università cattoliche, che possano essere mezzo adeguato per consentire la garanzia ecclesiale con efficacia civile dell'ispirazione cristiana universitaria.

3. LA RICERCA DI NUOVE FORMULE GIURIDICHE DI GARANZIA DOTTRINALE E MORALE CON EFFICACIA CIVILE

3.1 Una formula intermedia tra le università cattoliche e le università *reapse* cattoliche?

Già nel documento *Presenza della Chiesa nell'Università e nella cultura universitaria*, elaborato congiuntamente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, il Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio della Cultura nel 1994, si sottolineava che la trasformazione vissuta dalle istituzioni universitarie nella seconda metà del secolo XX rendeva necessario un ponderato adeguamento delle "forme di presenza della Chiesa" in tale contesto⁵⁶. E allo stesso modo Giovanni Paolo II, nel 1998, indicava all'Assemblea Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica come gli anni trascorsi dall'approvazione della *Ex corde Ecclesiae* avessero reso evidente la necessità di continuare a cercare espressioni adeguate del legame che unisce le università d'ispirazione cristiana alla Chiesa⁵⁷.

⁵⁶ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA—PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI—PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Presenza della Chiesa nell'Università e nella cultura universitaria*, Città del Vaticano, 22.V.1994, I.

⁵⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica*, 26.X.1998, n. 4. "A questo proposito, vorrei ricordare che con l'approssimarsi del Duemila, si avvicina il decennio della Costituzione Apostolica *Ex corde Ecclesiae*, con la quale ho voluto dare un segno della mia particolare sollecitudine nei confronti delle università cattoliche. Indubbiamente, queste hanno un compito specifico nel testimoniare la sensibilità della Chiesa per la promozione d'un sapere globale, aperto a tutte le dimensioni dell'umano. Ma, con il passare degli anni, appare sempre più chiaramente come questa funzione specifica dell'università cattolica non possa essere realizzata fino in fondo senza un'adeguata espressione della sua natura ecclesiale, del suo legame con la Chiesa, a livello sia locale che universale".

A nostro avviso, una manifestazione di questo continuo lavoro di concretizzazione giuridica augurata da Giovanni Paolo II, continua ad essere quella di cercare adeguate espressioni del legame università–autorità ecclesiastica che non implicino gli inconvenienti —già descritti— che possono derivare da un legame ecclesiastico che vada oltre la garanzia dottrinale e morale del lavoro universitario. Ci riferiamo ad espressioni giuridiche di questo legame che permettano la garanzia ecclesiastica dell’ispirazione cristiana di un’università, senza cambiare in alcun modo la natura accademica e giuridica dell’istituzione. Ossia, ad un legame dell’università con l’autorità ecclesiastica che permetta che la garanzia dottrinale e morale di tutte le sue attività goda di efficacia giuridica civile, anche quando la università non abbia personalità giuridica nell’ordinamento canonico.

Così infatti, giunti a questo punto è obbligata la seguente domanda: esistono nell’ordinamento canonico vigente delle formule giuridiche con cui si possa stabilire una relazione tra una università e l’autorità ecclesiastica, il cui contenuto, avendo efficacia civile, si limiti a garantire la coerenza dell’ispirazione cristiana dell’insegnamento e della ricerca, senza correre il rischio di modalità di applicazione che vadano aldilà di queste finalità? ⁵⁸

3.2 Il n. 135 del Direttorio *Apostolorum Successores*

Un anno prima della morte di Giovanni Paolo II, la Congregazione per i Vescovi pubblicava, sotto l’impulso del pontefice e con la sua approvazione in forma semplice, il Direttorio *Apostolorum Successores* per il ministero pastorale dei Vescovi (22.II.2004)⁵⁹. Nella *Introduzione* al documento ci sono diverse chiavi di lettura per comprendere la sua natura e il suo fine. Quanto alla finalità, si spiega che il Direttorio è stato elaborato dalla Congregazione per i Vescovi allo scopo di offrire ai vescovi uno strumento utile per un esercizio più organico ed efficace del loro complesso e difficile ministero pastorale nella Chiesa e nella società attuale. Quanto al processo di

⁵⁸ Conviene evidenziare sin d’ora che non ci riferiamo alle università *reapse* cattoliche, previste al can. 808 CIC: in queste infatti la garanzia dell’ispirazione cristiana continua ad essere quella che deriva dalla personale soggezione di ogni fedele all’autorità magisteriale, e in linea di principio non ha effetti civili.

⁵⁹ L’edizione italiana del documento è stata pubblicata dalla *Libreria Editrice Vaticana* nel 2004.

redazione, si afferma che il Direttorio ha come fonti principali il Concilio Vaticano II, i numerosi documenti e insegnamenti pontifici pubblicati negli anni precedenti, ed il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983; e che è stato preceduto da un'ampia consulta, tenendo conto dei suggerimenti e pareri espressi da diversi vescovi diocesani e alcuni vescovi emeriti. Si chiarisce inoltre che il documento è di natura fondamentalmente pastorale e pratica, con indicazioni e direttive concrete per le attività dei Pastori, facendo salva la prudente discrezionalità di ogni vescovo nella sua applicazione, soprattutto in considerazione delle particolari condizioni di luogo, mentalità, situazione e sviluppo della fede. Si spiega infine che tutto quello che il documento riceve dalla disciplina della Chiesa mantiene lo stesso valore che ha nelle proprie fonti.

Secondo la sua specifica natura canonica, *Apostolorum Successores* non si limita alla sola presentazione delle norme vigenti: in molte occasioni riunisce determinazioni e specificazioni di queste norme, aggiunta che offre ai vescovi una visione aggiornata degli strumenti che aiutano nell'esercizio del loro ministero, con le indicazioni necessarie per utilizzarli nel miglior modo possibile. Con queste determinazioni e specificazioni il Direttorio non pretende di modificare quel che è già previsto normativamente, ma semplicemente offrire un aiuto ai vescovi perché queste norme raggiungano lo scopo per cui sono state promulgate⁶⁰.

Nel capitolo V del Direttorio, dedicato al *munus docendi* del vescovo diocesano, si raccolgono, tra gli altri elementi, tutta una serie di strumenti pratico-pastorali che possono essere usati dai vescovi diocesani nell'ambito delle relazioni della Chiesa con il mondo della cultura (punti 3 e 4). La lettura congiunta di detti paragrafi offre una visione dello sforzo fatto dai redattori del Direttorio per offrire ai vescovi strumenti davvero utili, adeguati al recente magistero sulle relazioni della Chiesa con il mondo della scuola, dell'università, dei mezzi di comunicazione, e delle diverse forme di manifestazione della cultura.

All'interno di questo capitolo, parlando delle relazioni del Vescovo diocesano con le università presenti nella sua diocesi, troviamo un esempio

⁶⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Deus caritas est*, n. 32. Cfr. anche A. VIANA, "El gobierno de la diócesis según Derecho en el Directorio *Apostolorum Successores*", *Ius Canonicum* 92 (2006), pp. 640-641; A. W. BUNGE, "El Directorio para el ministerio pastoral de los obispos *Apostolorum Successores*", *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 12 (2005), p. 137 e pp. 141-159.

concreto di queste determinazioni o specificazioni che si incontrano lungo il Direttorio, allo scopo di aiutare il Vescovo nella concretizzazione giuridica delle linee guida proprie della sua azione pastorale. Per il nostro studio presenta particolare interesse il n. 135 del Direttorio, in cui si legge quanto segue:

“Il Vescovo cercherà di intrattenere rapporti di dialogo e di collaborazione con tutte le università presenti nella sua diocesi. In particolare, oltre alle università formalmente costituite come cattoliche, apprezzerà specialmente il contributo di quei centri promossi dagli stessi fedeli con un’ispirazione veramente cattolica. Nel rispetto della loro autonomia accademica, il Vescovo si adopererà per favorire tale ispirazione, anche mediante la stipula di accordi formali con la diocesi o con altre istituzioni della Chiesa che possano garantire l’impostazione dottrinale e morale della docenza e della ricerca e forniscano l’opportuna assistenza pastorale”⁶¹.

Come si vede, in questo punto del Direttorio, insieme alle università formalmente cattoliche (tutte quelle contemplate nell’*Ex corde Ecclesiae*, comprese quelle di cui all’art. 3 § 3), e alle università *reapse* cattoliche (promosse dagli stessi fedeli con ispirazione veramente cattolica, previste al can. 808 CIC), si contempla un terzo canale giuridico per facilitare l’ispirazione cristiana del lavoro universitario. L’inciso finale del n. 135 di *Apostolorum Successores* si riferisce alla possibilità di concludere accordi formali, stipulati dalle università con le diocesi o con altre istituzioni della Chiesa, mediante i quali si possa garantire l’orientamento dottrinale e morale dell’insegnamento e della ricerca universitaria, e la predisposizione dell’adeguata assistenza pastorale.

Nella parte finale di questo studio, ci soffermeremo sui possibili contenuti di questo tipo di accordi e sui vantaggi giuridici che comportano per le università e per l’autorità ecclesiastiche.

3.3 Gli accordi di garanzia dottrinale e morale

Innanzitutto, bisogna segnalare che la conclusione di un accordo di garanzia dottrinale e morale tra una diocesi e una determinata università può nascere dall’iniziativa del vescovo diocesano —o, eventualmente, di una Conferenza

⁶¹ Il corsivo è nostro.

episcopale o della Santa Sede—, oppure di chi cerca di dare vita ad un istituto di educazione superiore o lo dirige in un determinato momento, con la legittimazione per concludere accordi di questo tipo. Frutto di queste possibili iniziative sarà la richiesta dell'università, diretta al vescovo diocesano, che la diocesi si incarichi, da una parte, di garantire istituzionalmente che i mezzi e i contenuti dell'insegnamento e della ricerca in quella università siano ispirati e siano conformi alla dottrina cattolica, e dall'altra, di prestare l'assistenza pastorale necessaria per un impegno di queste caratteristiche.

L'elemento principale dell'accordo sarà la trasformazione dell'obbligo giuridico-canonico che riguarda ogni fedele cristiano di svolgere il proprio lavoro universitario alla luce della fede e rispettando il Magistero della Chiesa, in un obbligo giuridico con efficacia civile. Dal momento in cui si conclude un accordo di questo tipo tra un'università e una diocesi, coloro che dirigono l'università —e chi vi lavora— assumono l'obbligo giuridico di far sì che tutti i lavori di ricerca ed insegnamento siano realizzati alla luce della fede e rispettando l'ispirazione cristiana, obbligo che, nel contesto abituale delle università civilmente riconosciute, avrà necessariamente efficacia civile.

Come è logico, la realizzazione di questo tipo di accordi avrà come filo conduttore l'impegno della diocesi per regolare i mezzi necessari per dispiegare con efficacia quella garanzia dottrinale e morale, ma senza portare il suo accompagnamento della università oltre questi aspetti. L'università, da parte sua, si impegnerà principalmente a permettere al suo interno l'impiego dei mezzi di verifica che rendano efficace la garanzia dottrinale e morale, così come a disporre le misure necessarie per adeguare la sua azione istituzionale a l'azione dei suoi membri agli avvisi che possano provenire da questi mezzi. In definitiva, attraverso questi accordi la diocesi si impegna giuridicamente nell'ambito civile ad un sostegno dell'università interessata che sia adatto all'importante impegno assunto da un determinato gruppo di fedeli che, insieme ad altri professionisti del mondo universitario, cercano di fare in modo che la dottrina cristiana ispiri effettivamente ed efficacemente il loro lavoro, senza per questo cambiare la natura dell'istituzione di educazione superiore.

A nostro avviso, le condizioni che possono costituire il contenuto tipico di questi accordi tra le autorità universitarie e l'autorità ecclesiastica competente si possono dedurre dal testo della *Ex corde Ecclesiae*, con gli opportuni adattamenti. Le principali obbligazioni che dovrebbero assumere entrambe le parti saranno le seguenti:

—adattando il tenore letterale dell'art. 4 § 2 della ECE, i professori, al momento della loro nomina, dovrebbero essere informati sull'ispirazione cristiana dell'università —spiegando quel che presuppone in concreto per i diversi aspetti del loro lavoro—, e della loro responsabilità nel promuovere o almeno rispettare detta ispirazione. In questo senso, anche il contenuto dell'art. 4 § 3 ECE dovrebbe essere incluso in questo tipo di accordi: i professori cattolici dell'università hanno l'obbligo di accogliere fedelmente la dottrina e la morale cattolica nella propria ricerca e nel loro insegnamento, e gli altri docenti, il dovere di rispettarla;

—le autorità universitarie si impegneranno a integrare la dimensione accademica e professionale con la formazione nei principi morali e religiosi —compresa una adeguata formazione etica nella professione per quel che riguarda ogni programma—, e con l'offerta a tutti gli studenti della possibilità di seguire corsi di dottrina cattolica (cfr. art. 4 § 5 ECE);

—per poter realizzare quanto detto, nelle università d'ispirazione cristiana garantita dalla autorità ecclesiastica, dovrebbe esserci almeno una cattedra di teologia —una facoltà dove possibile— (cfr. n. 19 della parte espositiva della ECE);

—i professori di teologia cattolica, così come nelle altre università, dovranno ricevere il mandato per insegnare, ed essere fedeli al Magistero nello svolgimento del proprio lavoro (cfr. CIC, can. 812);

—l'università d'ispirazione cristiana garantita dall'autorità ecclesiastica dovrebbe essere tenuta inoltre, secondo i principi generali dell'informazione precontrattuale, a rendere pubblica questa ispirazione, in modo che possa essere conosciuta facilmente da tutti gli interessati —per qualunque motivo, e non solo come potenziali studenti— alle sue attività;

—oltre i canali di comunicazione che si stabiliscano contrattualmente tra autorità universitarie ed autorità ecclesiastica competente, sembra conforme al proposito di questo tipo di accordi di garanzia includere anche l'obbligo per l'università di informare periodicamente l'autorità ecclesiastica delle sue attività e sul compimento delle condizioni convenute da entrambe le parti (adattando il disposto dell'art. 5 § 3 ECE);

—quest'ultimo obbligo dell'università comporterebbe il correlativo dovere per l'autorità ecclesiastica di analizzare tutte queste informazioni ed il loro contenuto —contenuti curriculari, pubblicazioni utilizzate, etc.— per aiutare l'università a mantenere effettivamente l'ispirazione cristiana di ogni sua attività conforme al Magistero;

—l'autorità ecclesiastica dovrebbe impegnarsi ad una particolare assistenza pastorale di quella comunità universitaria (cfr. *Apostolorum Successores*, n. 135), come frutto della consapevolezza che i fedeli impegnati in questo lavoro potranno compiere il proprio dovere con una concreta ispirazione cristiana se curano, da una parte, la propria vita di fede e, dall'altra, la propria formazione dottrinale, secondo il livello richiesto dal proprio impegno professionale;

—come mezzo per garantire più efficacemente l'ispirazione cristiana dell'università, si potrebbero riservare all'autorità ecclesiastica garante delle facoltà di intervento in alcune nomine (per esempio il consenso per la nomina del rettore);

—in ogni caso, e sebbene ciò si deduca dall'insieme delle condizioni stipulate nell'accordo, la autorità ecclesiastica si dovrebbe impegnare espressamente anche a rispettare l'autonomia istituzionale e la libertà accademica dell'università.

Come si può verificare alla luce di questi contenuti principali, con la formula degli accordi di garanzia dottrinale e morale si evita il rischio di alterare il contenuto essenziale della relazione che l'autorità ecclesiastica è chiamata ad avere con le università d'ispirazione cristiana.

Da una parte, l'università i cui servizi vengono garantiti dall'autorità ecclesiastica competente mediante questo tipo di accordi compirebbe il proprio dovere di comunione con la Chiesa particolare e con la Chiesa universale proprio mediante l'osservanza delle condizioni pattuite nell'accordo di garanzia dottrinale e morale⁶². D'altra parte, la responsabilità dell'autorità ecclesiastica in relazione alla università si restringe a quegli aspetti di garanzia dottrinale e morale, e di attenzione pastorale, concretamente previsti nell'accordo; il che non significa, ovviamente, che l'autorità ecclesiastiche smettano di favorire il livello accademico delle istituzioni con cui hanno sottoscritto tali convenzioni⁶³.

Nei casi in cui la prestazione docente e di ricerca dell'università smettesse palesemente di svolgersi sotto l'ispirazione cristiana —o almeno alcuni dei suoi aspetti (nomine di professori che contraddicano l'ispirazione cristiana

⁶² Cfr. art. 5 § 1 ECE.

⁶³ La autorità ecclesiastica sarebbe giuridicamente responsabile per i servizi dell'università soltanto nei casi in cui si provi che non abbia prestato nel modo concordato i mezzi previsti per poter garantire il contenuto dottrinale e morale degli stessi.

dell'istituzione; contenuti curriculari o docenti contrari all'ispirazione cristiana; difficoltà per la cura pastorale dei fedeli presenti nell'università; etc.)—, la formula giuridica degli accordi di garanzia dottrinale e morale permetterebbe all'autorità ecclesiastica competente di svincolarsi dall'università tramite la rescissione dell'accordo.

In questi casi quindi la responsabilità dell'autorità ecclesiastica per l'attività universitaria si concretizza nelle funzioni di impulso, accompagnamento e garanzia necessarie per rendere efficace —e allo stesso tempo salvaguardare— il ruolo ispiratore del deposito della fede nell'ambito accademico.

Conviene tener presente infine che, come accade nel caso delle università cattoliche, anche la formula degli accordi di garanzia dottrinale e morale richiede dall'autorità ecclesiastica competente un notevole sforzo di verifica dell'attività dell'università, per assicurare che sia protetto in maniera adeguata il bene comune ecclesiale della fede. Di fatti, questa formula giuridica potrà essere usata soprattutto in quei luoghi in cui esista un numero sufficiente di laici con la preparazione professionale e religiosa —dottrinale e spirituale, magisteriale e di comunione con il proprio ordinario— necessaria per affrontare compiti professionali e apostolici di tale portata, e dove, allo stesso tempo, i limiti alla libertà religiosa nell'ambito educativo non impongano la necessità di ricorrere ad altre forme di vincolo previste per le università cattoliche.

É certo che la formula di garanzia ecclesiastica con efficacia civile offerta da questo tipo di accordi è ancora poco conosciuta. Con questo studio abbiamo voluto contribuire a far conoscere la sua esistenza, e a sottolineare la sua coerenza con il magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sulla relazione che la Chiesa è chiamata ad avere con le istituzioni universitarie: in qualche lavoro successivo potrebbe esserci l'occasione di studiare con maggior approfondimento i suoi potenziali soggetti e contenuti. In ogni caso, siamo convinti che questo tipo di accordi mette a disposizione delle autorità ecclesiastiche un ventaglio più ampio di possibilità al momento di affrontare il dovere di impulso e successivo accompagnamento delle università d'ispirazione cristiana descritta al can. 809 CIC: "Le Conferenze Episcopali curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di studi o almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel loro territorio, nelle quali le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro autonomia scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della dottrina cattolica".

